PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 6

I contributi previsti dalla lettera h) dell'art. 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi. Qualora si tratti di edifici di proprieta' privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte della spesa effettivamente occorrente sono concessi i contributi di cui al precedente comma. Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, la perizia dei relativi lavori e' approvata dall'ufficio del genio civile di Viterbo, d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per il Lazio. All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' dalle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche puo' corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni in misura pari al 50 per cento del contributo agli stessi spettante, ove l'importo della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma. La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della

soprintendenza ai monumenti.

Versione in vigore dal 2 aprile 1971, non più in vigore dal 2 giugno 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it